

DELIBERA N. 324/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI CAMPODORO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTA la nota del 23 luglio 2024 (prot. n. 0202249), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e le proprie conclusioni in ordine al procedimento avviato nei confronti del Comune di Campodoro;

VISTA la nota della Prefettura di Padova dell'8 luglio 2024, con cui è stata trasmessa al Corecom Veneto *“per quanto di competenza”* la segnalazione, a firma del Sindaco di Campodoro, *“per presunte violazioni della comunicazione in periodo elettorale”*; in particolare il Sindaco dettaglia la segnalazione come segue: *“(…) con riferimento all'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione "FESTA DELLO GNOCCO FRITTO 2024" {Art. 68-69-80 T.U.L.P.S. - D.M. 19/08/1996 e s.m.i.) rilasciata via pec dal RESPONSABILE II° Settore - AREA SERVIZI TECNICI -SUAP del Comune di Campodoro in data 28.05.2024 all'Associazione "Agli Amici", con sede a Campodoro (PD) in Via Douradina 2, nella quale si riportava in calce la seguente raccomandazione: “..considerato che l'evento si svolge in periodo elettorale, nel caso in cui personale dell'associazione organizzatrice e dei volontari presenti siano candidati in una delle due liste presentate al protocollo dell'ente ed alla Prefettura di Padova per le prossime elezioni amministrative del 8 e 9 Giugno, SI RACCOMANDA il massimo rispetto della par condicio elettorale , ovvero la totale imparzialità ed assenza di propaganda politica durante tutto il periodo di svolgimento dell'evento pena la segnalazione alle competenti autorità per i provvedimenti di competenza”, si segnala il mancato rispetto di quanto prescritto riportandoVi, in allegato alla presente, un esempio di "propaganda elettorale" a favore di uno dei candidati consiglieri della Lista Ramina Sindaco (tale Alessandro Guerra), nonché membro dell'Associazione Agli Amici sopra citata, al fine di un Vs possibile richiamo all'osservanza del rispetto della par condicio onde evitare la chiusura dell'evento stesso”*.

VISTA la richiesta di controdeduzioni sulle attività di comunicazione oggetto di segnalazione, trasmessa dal Corecom Veneto in data 17 luglio 2024;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco di Campodoro del 18 luglio 2024, in cui si rappresenta: *“...si ribadisce quanto già esposto nella ns comunicazione del 31.05.2024, ovvero l'evidente pubblicità a favore del sig. Guerra Alessandro effettuata tramite social pubblici da una ospite (Chiara Frizzarin) in periodo elettorale e durante un evento parrocchiale autorizzato dallo scrivente Comune e gestito da un'associazione tra i cui membri vi è lo stesso Guerra Alessandro”*;

VISTI gli accertamenti istruttori condotti dal Corecom Veneto e le relative conclusioni: *“Il legale rappresentante della P.A. in questione è il Sindaco pro tempore il quale, in questo*

caso, è anche il segnalante della presunta violazione. A tal proposito, come contro dedotto dal Sindaco pro tempore, che ribadisce che la violazione è stata effettuata “...tramite social pubblici da una ospite (Chiara Frizzarin)” a favore del sig. Guerra Alessandro”, si ritiene che la fattispecie segnalata non configuri un’attività di comunicazione effettuata in violazione della legge n. 28/2000, specificamente per quanto riguarda l’art. 9 della legge n. 28/2000. L’attività di comunicazione segnalata, infatti, non è stata effettuata da una P.A., ma da un ospite della fiera in questione – che in assenza di elementi contrari si suppone un privato cittadino – che lo ha pubblicato sul suo profilo privato di un canale social. Inoltre, la suddetta comunicazione è a favore di un candidato consigliere comunale della Lista Ramina Sindaco del Comune di Campodoro (PD) che, in quanto tale, non ha rappresentanza della P.A. né ha agito su indirizzo della stessa”;

VISTA la proposta del Comitato di archiviare il procedimento per carenza del requisito soggettivo;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e*

sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RITENUTO che la segnalazione del Sindaco, trasmessa dalla Prefettura, pur riguardando un'attività di comunicazione, era principalmente volta a lamentare il *“mancato rispetto delle prescrizioni evento pubblico “Festa dello gnocco fritto 2024 in regime elettorale”*, ovvero la presunta violazione di prescrizioni e raccomandazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, dettate per scongiurare il rischio che nel corso della stessa venisse svolta propaganda elettorale;

PRESO ATTO che, come rilevato dal Corecom nel corso dell'istruttoria, le attività di comunicazione oggetto di segnalazione non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge 28/2000, non provenendo, nemmeno indirettamente, dalla pubblica amministrazione, in quanto formulate da soggetti privati e utilizzando canali social personali;

PRESO ATTO, a seguito dell'istruttoria, che il link con la pagina istituzionale ha natura di mera geolocalizzazione, del tutto indipendente dall'operato degli amministratori della pagina Facebook istituzionale, che, ad ogni buon conto, si sono adoperati con la piattaforma per far rimuovere il collegamento portato a loro conoscenza con l'atto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, che la comunicazione non proviene dalla pubblica amministrazione Comune di Campodoro;

RITENUTO di non ravvisare la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 in quanto la comunicazione non è riconducibile alla pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Campodoro e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba